

Comune di Pagani

Provincia di Salerno

REGOLAMENTO

**PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELLE**

COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione di consiglio comunale

n° 96 del 29/11/2014 e modificato

all'art.18 comma1 con Delibera di C.C.n. [59 del 10/09/2019](#)

Art.	DESCRIZIONI	Art.	DESCRIZIONI
Capo I		Capo III	
	Disposizioni Generali		Funzionamento delle commissioni
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oggetto del regolamento 2. Commissioni consiliari 3. Compiti delle commissioni consultive permanenti 4. Compiti delle commissioni consiliari consultive straordinarie di studio 5. Compiti delle commissioni consiliari di controllo o di garanzia 6. Compiti delle commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione 7. Costituzione delle commissioni consiliari 8. Nomina delle commissioni consiliari 9. Conferenza dei capigruppo 		<ol style="list-style-type: none"> 13. Convocazione delle commissioni 14. Validità delle sedute 15. Verbali delle commissioni 16. Conferenza dei presidenti delle commissioni – Riunioni congiunte 17. Sostituzione dei componenti le commissioni consiliari 18. Gettoni di presenza
	Capo II		Capo IV
	Presidenza e segreteria delle commissioni		Disposizioni finali
	<ol style="list-style-type: none"> 10. Presidenza e vice Presidenza – Durata in carica 11. Attribuzione del presidente e del vice presidente delle commissioni 12. Segretario delle commissioni consiliari 		<ol style="list-style-type: none"> 19. Casi non previsti dal presente regolamento 20. Entrata in vigore

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

- 1.** Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle commissioni consiliari quali organi interni del consiglio comunale e viene emanato in applicazione dello statuto in relazione al disposto degli artt. 7, 38, comma 6, 44 e 96 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.

Art. 2 – Commissioni consiliari.

- 1.** Ai fini del presente regolamento le commissioni consiliari si distinguono in:
 - a.** commissioni consiliari consultive permanenti;
 - b.** commissioni consiliari consultive straordinarie di studio;
 - c.** commissioni consiliari di controllo e di garanzia;
 - d.** commissioni consiliari di indagine sull'attività dell'amministrazione.

Art. 3 – Compiti delle commissioni consultive permanenti.

- 1.** Le commissioni consiliari consultive permanenti, concorrono, con il consiglio comunale, nello svolgimento di compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e corrispondono, di massima, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.
- 2.** Spetta, in particolare, alle dette commissioni, assumere iniziative ed effettuare approfondimenti:
 - a.** in tema di controllo della gestione;
 - b.** nella formazione dei programmi di investimento;
 - c.** nella emanazione dei regolamenti e dei piani programmatici con pareri preventivi ivi comprese le proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti;
 - d.** nella gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune, compresi i relativi statuti e regolamenti;
 - e.** su tutti gli atti inviati dal sindaco.
- 3.** Spetta alle dette commissioni l'iniziativa di proposte di deliberazioni e mozioni nelle materie di competenza del consiglio comunale di cui all'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
- 4.** Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle commissioni consultive permanenti le proposte di deliberazioni sulle quali sono stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi. La commissione si esprime con parere motivato entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. 4 – Compiti delle commissioni consiliari consultive straordinarie di studio

- 1.** Per lo studio di problemi straordinari molto complessi il consiglio comunale può costituire, con apposito atto, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni consiliari consultive di studio.
- 2.** In relazione alla complessità dei problemi, le dette commissioni possono essere assistite dai responsabili dei servizi e da esperti esterni.
- 3.** Con la deliberazione di costituzione della commissione consultiva straordinaria di studio sono eventualmente designati i dipendenti comunali e gli esperti esterni. La stessa deliberazione indica il termine entro cui sono rassegnati gli atti al consiglio comunale.
- 4.** Gli esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, partecipano alle sedute delle commissioni con solo diritto di parola e non di voto.
- 5.** Gli esperti unitamente ai dipendenti comunali non hanno diritto a nessun gettone di presenza.

Art. 5 – Compiti delle commissioni consiliari di controllo e di garanzia.

- 1.** Il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, in relazione al disposto dell'art. 44, comma 1, del T.U. n. 267/2000, può costituire, nel suo seno, in qualsiasi momento, commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi comunali elettivi, dai responsabili dei servizi e dai rappresentanti del comune in altri organismi.
- 2.** La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia viene assegnata ad un consigliere comunale della minoranza.

Art. 6 – Compiti delle commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

- 1.** In qualsiasi momento possono essere costituite commissioni di indagine sull'attività amministrativa finalizzata:
 - a.** ad accertare lo stato di attuazione dei programmi;
 - b.** a verificare la regolarità delle procedure.
- 2.** Con lo stesso atto di costituzione sono definiti:
 - a.** l'oggetto e l'ambito dell'indagine;
 - b.** il termine entro cui è rassegnata la relazione al Consiglio Comunale

Art. 7 – Costituzione delle commissioni consiliari.

- 1.** La costituzione di tutte le commissioni consiliari, di cui all'art. 2 può essere disposta dal Consiglio Comunale in qualsiasi momento;
- 2.** con la deliberazione di cui al precedente comma 1 sono stabiliti:
 - a.** il numero dei componenti di ciascuna commissione, assicurando la presenza dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari;
 - b.** il numero dei componenti da attribuire a ciascun gruppo;
 - c.** la maggioranza necessaria per l'adozione degli atti.
- 3.** Tutte le commissioni consiliari sono composte di soli consiglieri comunali in carica ed in numero dispari.
- 4.** I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
- 5.** Nel caso che una lista abbia avuto eletto un solo consigliere, a questa vengono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
- 6.** Ciascun gruppo consiliare è costituito da almeno tre consiglieri.
- 7.** Il consigliere che, per qualsivoglia motivo, si distacca dal gruppo in cui è stato eletto non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengono a trovarsi nella predetta condizione, riunendosi possono costituire un nuovo gruppo consiliare, provvedendo contestualmente ad eleggere il loro capogruppo, dandone immediatamente comunicazione, per iscritto, al Sindaco e al Presidente del Consiglio.
- 8.** Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, allegando la dichiarazione, scritta, di accettazione dal capogruppo ove intende appartenere.
- 9.** Ogni gruppo, costituito, deve comunicare, per iscritto, al Sindaco ed al Presidente del Consiglio il nome del capogruppo, similmente saranno comunicate eventuali variazioni del capogruppo.

Art. 8 - Nomina Commissioni.

- 1.** Entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione consiliare di costituzione delle commissioni, il Presidente del Consiglio richiede ai Capigruppo consiliari la designazione dei rispettivi rappresentanti;
- 2.** Alla nomina di tutte le commissioni consiliari provvede il Presidente del Consiglio, una volta ricevute le designazioni da parte dei Capigruppo consiliari.
- 3.** Il Presidente del Consiglio provvede alla convocazione delle commissioni mediante avviso scritto, da inviare almeno cinque giorni prima della seduta, con all'ordine del giorno.
 - a.** insediamento della commissione;
 - b.** elezione del Presidente;
 - c.** elezione del Vice Presidente.
- 4.** la seduta di insediamento delle commissioni è presieduta dal Presidente del Consiglio fino all'elezione del Presidente delle singole commissioni.

Art. 9 – Conferenza dei Capigruppo.

1. Ai sensi dell'art. 18 del vigente Statuto è istituito la conferenza dei Capigruppo composta dal Presidente del Consiglio, che la convoca e la presiede, e dai Capigruppo consiliari.
2. La conferenza dei Capigruppo ha competenza in materia di programmazione dei lavori del Consiglio e di coordinamento delle attività delle commissioni consiliari, e non può essere comunque equiparata a queste ultime, che svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposte finalizzate all'attività del Consiglio.

Capo II

Presidenza e Segreteria delle Commissioni.

Art. 10 – Presidenza e vice Presidenza – Durata in carica.

1. Ogni commissione consiliare provvede, nella prima riunione, all'elezione, con separate votazioni, del Presidente e del Vice Presidente;
2. All'elezione del Presidente e del Vice Presidente si procede con voto palese, con due distinte votazioni.
3. E' eletto Presidente chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti il più anziano di età, similmente si procede per il Vice Presidente;
4. Il Sindaco e gli Assessori non possono presiedere alcuna commissione.
5. A norma dell'art.44 comma 1 del D.lgs n° 267 del 18 agosto 2000, la presidenza delle commissioni consiliari avente funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni.
6. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.
7. In caso di cessazione dalla carica, per dimissione o revoca, del Presidente di una commissione, il Vice Presidente provvede alla convocazione della commissione, presiedendola, entro 10 giorni dalla comunicazione della cessazione della carica per l'elezione del nuovo Presidente, similmente si procederà per dimissione o revoca del Vice Presidente.

Art. 11 – Attribuzioni del Presidente e del Vice Presidente.

1. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando luogo, data ed ora delle adunanze per 1° e 2° convocazione, ed elencando gli argomenti da trattare e concordati con il Presidente del Consiglio Comunale;
2. Il Presidente regola i lavori della commissione, disciplina il dibattito garantendo imparzialità e fa osservare il presente regolamento;
3. Il Vice Presidente della commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 12 – Segretario delle Commissioni consiliari

- 1.** Le funzioni di segretario delle commissioni consiliari sono svolte da un dipendente comunale, di qualifica non inferiore alla categoria C, designato dal Capo Settore di riferimento.
- 2.** Il segretario delle commissioni ha il compito:
 - a.** di assicurare l'ordinata organizzazione del lavoro, del protocollo interno e dell'archivio delle commissioni;
 - b.** di partecipare ai lavori delle commissioni e redigerne i verbali;
 - c.** di organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, provvedendo ad ogni adempimento necessario al funzionamento della commissione;
 - d.** di curare l'invio dei verbali, congiuntamente firmati dal Presidente e dal Segretario, al Sindaco al Presidente del Consiglio, ai capigruppo consiliari, all'organo di revisione e al responsabile del Settore competente alla liquidazione del gettone di presenza entro e non oltre tre giorni dalla seduta di approvazione degli stessi.

Capo III

Funzionamento delle commissioni

Art. 13 – Convocazione delle Commissioni.

- 1.** Le commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:
 - a.** per iniziativa del Presidente, ovvero in caso di suo impedimento, dal vice presidente;
 - b.** richiesta di almeno 1/3 dei componenti della commissione;
 - c.** a richiesta del Sindaco, della giunta comunale o da 1/3 dei consiglieri comunali;
- 2.** l'avviso di convocazione indica:
 - a.** Il luogo e l'ora della riunione;
 - b.** l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
 - c.** il luogo di deposito per la visione delle pratiche;
- 3.** l'avviso di convocazione di cui al precedente comma 2 deve essere notificato almeno tre giorni interi liberi prima di quello stabilito per le riunioni:
 - a.** a tutti i componenti le rispettive commissioni;
 - b.** al Sindaco, al Presidente del Consiglio;
 - c.** a tutti i capigruppo consiliari;
 - d.** all'organo di revisione.

4. gli atti relativi agli affari iscritti, all'ordine del giorno sono messi a disposizione degli interessati almeno dalle ore 10 del giorno prima a quello fissato per la riunione.
5. Le commissioni possono riunirsi una volta a settimana.
6. Ogni seduta deve essere convocata mediante avviso scritto di 1° e 2° convocazione.

Art. 14 – Validità delle sedute.

1. In prima convocazione, le sedute delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti ed almeno 5 in seconda convocazione.

Le sedute delle Commissioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in caso di contemporanea assenza, dal Consigliere componente più anziano d'età.

2. Le commissioni si riuniscono in seconda convocazione a seguito di seduta deserta della prima. L'intervallo di tempo, tra la prima e la seconda seduta, è fissato in minimo 2 giorni.
3. Le decisioni, per essere valide, devono ottenere la maggioranza assoluta dei votanti.

Il voto di ciascun votante ha un peso proporzionato alla rappresentanza del gruppo di appartenenza.

4. Le votazioni avvengono in modo palese, ed in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del vice presidente, la seduta è presieduta dal consigliere componente più anziano di età.
6. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere in qualsiasi momento da esperti senza alcun onere a carico del bilancio comunale per questi ultimi.

Art. 15 – Verbali delle Commissioni

1. I verbali delle commissioni sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono. I componenti delle commissioni, in questa sede, hanno facoltà di richiedere rettifiche ed integrazioni.
2. Copia di tutti i verbali delle commissioni consiliari è inserita nel rispettivo fascicolo e archiviata.
3. I verbali delle commissioni sono richiamati nelle proposte di deliberazione.

Art. 16 – Conferenza dei Presidenti delle commissioni – Riunione congiunta.

1. Il Sindaco ha facoltà di indire conferenza dei Presidenti delle commissioni per approfondire argomenti riguardanti più di una commissione.
2. Per l'esame di problemi riguardanti le materie e competenze di più commissioni, il Sindaco, sentiti i rispettivi Presidenti, ha facoltà di indire riunioni congiunte di più commissioni.
3. Le riunioni congiunte di cui al precedente comma, formate da tutti i Presidenti è diretto dal Presidente più anziano di età.

Art. 17 – Sostituzione componenti le commissioni consiliari.

- 1.** Cessano automaticamente dalla carica di componente delle commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di consigliere comunale;
- 2.** Cessano dalla carica coloro che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati;
- 3.** Alle sostituzioni, anche in caso di dimissioni da componente, provvede sempre il Presidente del Consiglio con apposito atto, secondo le procedure di cui all'art.8;
- 4.** In caso di temporaneo impedimento ciascun membro della commissione ha facoltà di farsi sostituire da altro consigliere dello stesso gruppo consiliare. La sostituzione è fatta in calce all'avviso di convocazione e sottoscritta dal titolare della carica.

Art. 18 – Gettoni di presenza.

- 1.** Ai consiglieri comunali, membri delle commissioni, compete un gettone di presenza, nella misura prevista per legge, per ciascuna effettiva partecipazione alle riunioni delle commissioni. In nessun caso l'ammontare complessivo percepito nell'ambito di un mese può superare l'importo pari ad $\frac{1}{4}$ dell'indennità di funzione del Sindaco.
- 2.** Ai sensi del vigente art. 82, comma 11, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 76, comma 3, del D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, nel caso di seduta dichiarata deserta non è corrisposto alcun gettone.
- 3.** La liquidazione del compenso maturato è effettuata con cadenza semestrale.
- 4.** Nel caso in cui si verificasse l'ipotesi di due o più commissioni consiliari concomitanti nella stessa giornata, ai consiglieri, facenti parte di più commissioni, viene riconosciuto un solo gettone di presenza.
- 5.** Nessun gettone di presenza è corrisposto ai componenti della conferenza dei capigruppo, in quanto la stessa non può essere equiparata alle commissioni richiamate nell'art. 82 comma 2, del D.lgs 267/2000.

Capo IV

Disposizioni Finali

Art. 19- Casi non previsti dal presente regolamento.

- 1.** Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a.** le Leggi ed i regolamenti Nazionali, Regionali e Provinciali;
 - b.** lo Statuto comunale
 - c.** gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 20 – Entrata in vigore.

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.